



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | BRANDIMARTE | MASSIMO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CATAPANO | GIUSEPPE | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO | SAVERIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 575/2016
depositato il 06/04/2016

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP011100643/2015 TRIB.ERARIALI 2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP011100643/2015 IRPEF-ADD.REG. 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP011100643/2015 IRPEF-ADD.COM. 201

contro:
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE TARANTO

proposto dal ricorrente:

difeso da:
MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 575/2016

UDIENZA DEL

22/09/2016 ore 09:00

N° 2424

PRONUNCIATA IL:

22 SET. 2016

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

19 OTT. 2016

Il Segretario
IL SEGRETARIO
(dr. Giuseppe Penillo)

Commissione Tributaria Provinciale

di Taranto

RGR N. 575/2016

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 06/04/2016, il sig. ██████████, legalmente rappresentato e tutti meglio qualificati in atti, si oppone avverso avviso di accertamento n. TVPOIT100643/2015 per l'anno 2016 emesso dall'Agenzia delle entrate direzione provinciale di Taranto ufficio controlli, ai fini Irpef e contributi previdenziali.

Fatto con atto registrato il 06/10/2010, il ricorrente cedeva la sua azienda commerciale per il dichiarato prezzo di euro 30.000,00 di cui euro 15.000,00 per avviamento. Instaurato il giudizio di congruità, l'ufficio con avviso di rettifica n. 20101T015590000 elevava sia il valore dichiarato (euro 15.000,00) ai fini dell'avviamento in euro 33.418,00 sia il valore dichiarato (euro 15.000,00) per attrezzature e merci in euro 31.929,00. Nel contempo, l'acquirente versata l'intero importo tributario assolvendo alla pretesa fiscale. Il ricorrente presentava comunque ricorso avverso il citato avviso di rettifica e la CTP di Taranto, con sentenza n.1686/03/15 depositata il 01/06/2015, accoglieva il ricorso ritenendolo fondato.

In ricorso, il ricorrente chiede: in via preliminare, dichiarare la nullità e l'illegittimità perchè non sottoscritto da funzionario legittimato; in via principale, annullare l'atto impugnato; in via ulteriormente subordinata, la riduzione degli importi accertati e degli interessi e delle sanzioni. Il ricorrente eccepisce: diritto: 1. la parzialità dei dati utilizzati dall'ufficio, nonostante la CTP di Taranto, con la citata sentenza, hanno ritenuto "non idoneo il metodo per determinare il valore di avviamento e non provata la ripresa delle attrezzature". 2. i riflessi illegittimi dell'accertamento ai fini del registro, poichè l'ufficio si è avvalso in ambito reddituale dell'accertamento del valore definito ai fini del registro. Sulla sostanziale differenza fra i due ambiti, registro e reddituale, la posizione della Cassazione è chiara (sent.24054/201423608/2011). 3. l'adesione del cessionario e la posizione del cedente, poichè l'ufficio ha di fatto omogeneizzato i due soggetti. 4. la legge di stabilità e la norma interpretativa, poichè l'insussistenza della pretesa fiscale trova conferma nel d.lvo. n. 147 del 14/09/2015, che ha valenza anche per il passato poichè norma di natura interpretativa. 5. accertamento integrativo, poichè alla data di notifica dell'atto impugnato, la plusvalenza non costituiva un fatto nuovo e sopravvenuto, per cui l'ufficio doveva considerarlo nel primo accertamento notificato il

20/6/2012. 6. infondatezza dell'avviso de quo in quanto emesso illegittimamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 bis dpr 600. 7. violazione degli obblighi di motivazione - violazione L.212/2000 nonché L.241/1990. 8. immotivazione delle sanzioni.

L'Agenzia delle entrate direzione provinciale di Taranto ufficio legale, con controdeduzioni depositate il 28/04/2016 - Prot. n. 2016/20556 - chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio. L'ufficio eccepisce: la plusvalenza si è stabilita anche a seguito del contraddittorio con la parte e della documentazione da questi portata presso l'ufficio ed è stata elaborata nel corso di un'istruttoria tesa a riscontrare gli effettivi valori contabilizzati e dichiarati dalla parte stessa; mancanza di motivazione, l'avviso di accertamento è correttamente motivato ed evidenzia la fonte informativa sottostante alla rettifica; difetto di sottoscrizione, e sufficiente l'allegazione della regolare delega di firma come è stato fatto.

Motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti in fascicolo ed all'esito della trattazione della controversia, in relazione ai motivi di ricorso adottati dal ricorrente, osserva quanto segue: a) l'eccezione preliminare " nullità e illegittimità perché non sottoscritto da funzionario legittimato ", non può essere accolta perché infondata. Infatti, l'ufficio produce in giudizio il documento - delega di firma prot. 2015/143/RAD del 17/04/2015 - attestante l'attribuzione della delega di firma. In particolare, la suddetta delega indica il nome del funzionario delegato (corrispondente al nominativo indicato alla pagina 2 di 9 del provvedimento citato), il motivo e la validità della delega. b) l'eccezione " i riflessi illegittimi dell'accertamento ai fini del registro, poiché l'ufficio si è avvalso in ambito reddituale dell'accertamento del valore definito ai fini del registro " è accoglibile perché fondata. In proposito, la Commissione intende adeguarsi al principio di diritto (Cass. 6135/2016, 11543/2016) ormai normativamente stabilito dalla norma d'interpretazione autentica dello *ius superveniens* di cui all'art. 5, 3° comma del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 147; la norma introdotta dal citato decreto internazionalizzazione ha, riportato la materia nella sua ratio più corretta, evidenziando come il criterio utilizzato per la determinazione del valore possa essere solo un "indizio" e non la prova certa della plusvalenza realizzata, posto che le imposte sono determinate con criteri e presupposti diversi. La Commissione precisa, altresì, che l'ufficio non ha documentato, ai fini della imposizione diretta, in alcun modo la prova della asserita plusvalenza realizzata dal ricorrente derivante dalla cessione d'azienda. L'accoglimento del suddetto motivo di ricorso rende superflua, a parere della Commissione, la disamina degli ulteriori motivi di dogianza addotti dalla parte ricorrente. Per tutto quanto innanzi, la Commissione accoglie il ricorso perché fondato e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. La Commissione, tenuto conto della natura della controversia e dell'orientamento giurisprudenziale e normativo formatosi in epoca successiva alla proposizione del giudizio, compensa le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso perché fondato e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate.

Taranto 22 settembre 2016

Il Relatore



Il Presidente

